



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR



Prov. di Lecce – Piazza A.Diaz - 73010 Sogliano Cavour -
Tel. 0836-543084 – 0836-543094 fax 0836-543092
E-mail assettoterritorio@comunedisoglianocavour.gov.it
C.F. 80009930753 - P.I. 02066200755

ORDINANZA SINDACALE N. 86 DEL 20/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS PRESSO LE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE DI SOGLIANO CAVOUR - CHIUSURA PER LE GIORNATE DEL 21 E 22 DICEMBRE 2021

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misura urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica di COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per l'emergenza epidemica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemica da COVID-19 deliberata gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemica da COVID-19 per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (Ut n. 2020/739 del 3 giugno 2020)»;

VISTO il decreto-legge 8 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per conteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, interventi in materia di vaccinazioni SARS-CoV2»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento e della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

VISTO il decreto-legge 23 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021, Supplemento Ordinario n. 17;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, nonché il D.L. 22.04.2021, n. 52, e il D.L. 23.07.2021, n. 105, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

SENTITO il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Cutrofiano;

RITENUTO che in tale scenario, in virtù del principio di precauzione, necessita l'assunzione sollecita di ogni misura di contenimento e di gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando azioni idonee a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VALUTATA l'esigenza, pertanto, di intervenire a sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche ed educative in presenza nei plessi scolastici del territorio comunale quale ulteriore misura di carattere contingente finalizzata a fronteggiare l'emergenza sanitaria in essere ed a contenere l'attuale trend di significativa crescita della diffusione epidemiologica;

RITENUTO di adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50, comma 5, del TUEL relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria attività di sanificazione delle strutture scolastiche ubicate sul territorio comunale nonché la sanificazione dello scuolabus comunale;

CONSIDERATO CHE, in relazione all'estensione del patrimonio scolastico ed alla necessità di rispettare le norme sanitarie in materia di uso delle sostanze disinfettanti, si stima necessario procedere alla chiusura degli edifici scolastici per le giornate del 21 e 22 Dicembre 2021.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere a tutela della salute e della sicurezza della popolazione in applicazione del principio di precauzione;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTE, altresì, le "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" allegate alla circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione n. 50079 del 3.11.2021;

ORDINA

la chiusura di tutte le Scuole insistenti sul territorio comunale per le **giornate del 21 e 22 Dicembre 2021**, al fine di predisporre un servizio straordinario di sanificazione degli edifici nonché dello scuolabus comunale, in via precauzionale, e per le motivazioni in premessa specificate e la conseguente sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza per le medesime giornate.

Le Autorità scolastiche metteranno a disposizione i locali con le modalità che saranno concordate con il competente Ufficio Ambiente, che provvederà all'esecuzione degli interventi tramite ditte specializzate presso gli immobili e i mezzi di cui in premessa.

La Responsabile del Settore Economico – Finanziario provvederà a reperire le relative risorse nel bilancio del corrente esercizio secondo le esigenze che saranno comunicate dal Servizio Ambiente.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al T.A.R. Puglia (Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

AVVISA

La presente Ordinanza, oltre ad essere pubblicata all'Albo pretorio comunale secondo le vigenti normative, viene notificata in copia:

- Alla Regione Puglia – Presidente della G.R. presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- Alla Regione Puglia - Protezione Civile – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it
- Alla A.S.L. di Lecce – protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
- Alla Questura di Lecce – gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
- Alla Stazione Carabinieri di Cutrofiano – stle334360@carabinieri.it
- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" – leic823007@per.istruzione.it;

Sogliano Cavour, lì 20/12/2021

Il Sindaco
Dott. Giovanni Casarano

